



TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE CIVILE
ESECUZIONI IMMOBILIARI

ORDINANZA EMESSA ALL'ESITO DELL'UDIENZA DI COMPARIZIONE DELLE
PARTI (EX ART. 185 DISP. ATT. C.P.C. ED ARTT. 737 E SS. C.P.C.)

Il giudice onorario dott. Cecere Enrico,
nel procedimento n. rge 1397/2015;
letto il ricorso in opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c., la comparsa di costituzione
avversaria, gli atti ed i documenti tutti della procedura esecutiva;
sciolta la riserva assunta all'udienza del 12-07-2017;

OSSERVA

Parte opponente, Carteni Elvira, debitrice esecutata, chiede sospendersi l'efficacia
esecutiva del titolo sotteso all'intervento senza titolo della Gabetti, stante
l'insussistenza di alcun diritto di credito della medesima.

Per contro, la Gabetti assume l'inammissibilità dell'opposizione ed in ogni caso
l'infondatezza nel merito della medesima.

All'udienza del 12-07-2017 l'opponente dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio,
rinuncia che non essendo stata accettata dalla controparte, impone al giudice di
decidere la controversia.

Appare di tutta evidenza che l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo,
costituendo una contraddizione in termini, rispetto all'intervento non titolato proposto
dalla Gabetti, non ha motivo di essere esaminata,.

Tuttavia, è il caso di precisare che l'opposizione, come proposta dalla Carteni, da
qualificarsi come opposizione ex art. 615 cpc, non rinvenendosi nel ricorso motivi di
opposizione agli atti esecutivi, deve ritenersi pacificamente inammissibile.

La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che "l'intero sistema
dell'intervento non titolato, che consiste in un esonero di particolari categorie di
creditori dalle preventive condizioni di intervento consistenti nel conseguimento e

nella produzione di un titolo esecutivo che riconosca il loro credito, è articolato in due subprocedimenti o fasi:

- una prima, in cui alla carenza di titolo si sopperisce con la ficta confessio del debitore, cui è offerta, a controbilanciare il privilegio concesso al creditore di intervenire senza titolo, la possibilità di paralizzare - in senso tecnico, cioè di sterilizzare o impedirne gli effetti - l'intervento mediante la semplice condotta di positivo disconoscimento;
- una seconda, cui il creditore accede in dipendenza dell'esito dell'esercizio di tale facoltà concessa al debitore; e che, se la condotta è di riconoscimento anche tacito, comporta l'equiparazione ad un intervento titolato, mentre, in caso contrario, implica un ulteriore e duplice onere del creditore disconosciuto (art. 499 c.p.c., u.c., ult. periodo), cioè quello di instare per l'accantonamento delle somme che potrebbero loro spettare se conseguissero il titolo e, soprattutto, quello di proporre, nei trenta giorni successivi al disconoscimento, l'azione per conseguire un valido titolo esecutivo".

Alla luce di quanto esposto, vista la struttura della norma di riferimento, l'art. 499 cpc, come enucleata e precisata dalla giurisprudenza, è indubbio che non possa ritenersi utilizzabile lo strumento dell'opposizione ex art. 615 cpc, al fine di contestare le pretese fatte valere dall'intervenuto senza titolo.

Da ciò emerge la sussistenza del *fumus boni iuris* per rigettare le richieste di parte opponente.

Alla luce delle considerazioni che precedono così provvede:


RIGETTA l'istanza di sospensione, in quanto non esaminabile, per i motivi prima esposti.

FISSA il termine perentorio di 60 giorni, per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione della causa a ruolo.

CONDANNA l'opponente Carteni Elvira al pagamento in favore del creditore opposto, costituito nella presente fase sommaria, delle spese di lite, che liquida come da DM 55/14 in euro 1.788,00, oltre spese vive documentate, spese generali, IVA e CPA.

Si comunichi alle parti costituite.

Roma, 27-01-2018



Il Giudice

Dott. Enrico Cecere